

**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
DELL'OGLIASTRA
VIA PAOLO ARZU – Z.I. BACCASARA
08048 TORTOLI (NU)**

Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione

2018 -2020

INDICE

PARTE PRIMA

PREMESSA

- 1. La legge 190/12 strategie di prevenzione alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 97/16**
- 2. Contesto interno - Organizzazione e classificazione delle attività**
- 3. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione di prevenzione e relative responsabilità**
- 4. Contenuto e finalità del documento recante misure di prevenzione della corruzione alla luce della linea guida n. 1134/17**
- 5. Procedura di redazione del Piano**
- 6. La gestione del rischio**
- 7. Le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie**
- 8. Il monitoraggio**

PARTE II

- 9. La nuova Trasparenza Amministrativa – novità normative e fissazione obiettivi strategici in materia di trasparenza**
- 10. I Responsabili della Trasmissione , comunicazione e pubblicazione dati, documenti ed informazioni**
- 11. Obblighi di pubblicazione – rinvio alla griglia sulla società trasparente**
- 12. Misure organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi – monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di pubblicità**
- 13. Misure per garantire l' efficacia dell' istituto dell' accesso civico**
- 14. Regole procedurali di responsabilizzazione**
- 15. Entrata in vigore del PTPCT 2018 – 2020**

PARTE III

- 16. Mappatura dei processi attivi nella società.**

PARTE I

PREMESSA

Con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, l' Autorità Nazionale Anticorruzione aveva elaborato una linea guida recante “ Disposizioni per l' attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici economici”.

Tuttavia, nelle materie oggetto della precitata determina sono nel frattempo intervenute numerose e significative innovazioni normative, che da un lato hanno imposto all' ANAC una rivisitazione della determinazione n. 8/15, dall' altro, hanno contribuito a risolvere alcuni dubbi interpretativi nati con la precedente disciplina e a delineare un nuovo quadro normativo. In tale contesto, pertanto, meritano di essere citati **il d.lgs. del 25 maggio 2016 n. 97**, recante “ *La revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell' art 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni*”, insieme al **d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175**, “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp)*, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Infatti, a seguito dell' entrata in vigore del d.lgs. n. 97/16 di riforma della legge 190/12 e del d.lgs. n. 33/13 è stato riformulato l' ambito soggettivo di applicazione della normativa, come risulta dall' art 1 c. 2 bis della L. n. 190 /12 e dall' art 2 bis del d.lgs. n. 33/13, oltre al fatto che importanti disposizioni sono state, poi, introdotte con il d.lgs. n. 175/16, recante il c.d. Tusp, cui il dlgs. n. 33/13 fa rinvio per la definizione di società in controllo pubblico, quotate e in partecipazione pubblica.

Tali innovazioni normative, hanno si portato l' Autorità ad aggiornare la determinazione n. 8/15 , ma hanno al tempo stesso, imposto alle società menzionate una rivisitazione dei sistemi di prevenzione della corruzione fino ad oggi messi in atto ed un' attenta applicazione della nuova linea guida dell' ANAC del 21/11/2017 n. 1134.

Di qui , l' idea di elaborare un piano che prende le mosse da un approccio innovativo del legislatore e mira alla prevenzione non solo di specifiche condotte criminose, ma anche di ogni comportamento potenzialmente idoneo a favorire situazioni di mala amministrazione.

A conclusione di questa premessa appare utile riepilogare le norme in materia di prevenzione della corruzione e le deliberazioni dell' Autorità Nazionale Anticorruzione ad oggi approvate . Oltre alla legge 190/12, il contesto giuridico di riferimento comprende :

- il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012*”;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;
- Il D.L. 90/2014 , convertito in L.114/2014, che ha ridefinito le competenze dell’Autorità anticorruzione , acquisendo le funzioni del Dipartimento di Funzione pubblica e quelle della soppressa AVCP (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici);
- La legge del 27 maggio 2015 n. 69 rubricata “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”che ha inasprito le pene ed esteso la punibilità agli incaricati di pubblico servizio anche per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A;
- D.lgs. n. 97 del 23 maggio 2016 recante “*La revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012 n. 190 e del*
- *d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’ art 7 della L. 7 agosto 2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;
- D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 , come modificato dal d.lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 (c.d. Tusp)
- Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del nuovo PNA 2016;

- Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 di approvazione della disciplina delle cause di inconferibilità / incompatibilità;
- Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, sulle “ *prime linee guida recanti indicazioni sull’ attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16*”;
- Delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016 recante gli obblighi in materia di accesso civico;
- Delibera ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 sulle “ *line guida recanti indicazioni sull’ attuazione dell’ art 14 del d.lgs. n. 33/13 relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali, come modificato dall’ art 13 del .lgs. n. 97/16.*;
- Delibera Anac n. 1134 del 8/11/2017 relativa alla “ *attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”
- Regolamento ANAC del 16/11/2016, pubblicato in G. U. n. 284 del 5/12/2016 “ *sull’ esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’ art 47 del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16*”;
- Regolamento ANAC n. 328 del 29 marzo 2017 “ *sull’ esercizio dell’ attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari*”;
- Regolamento ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 “*sull’ esercizio dell’ attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione*”

1. La legge 190/12 strategie di prevenzione alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 97/16

La legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione, pubblicata in G.U. n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, è nata dall’ indifferibile esigenza avvertita nel nostro Paese di innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni di c.d. mala administration e dalla necessità di adeguare l’ ordinamento interno agli impegni assunti a livello internazionale con la ratifica di due importanti Convenzioni , la Convenzione di Merida delle Nazioni Unite ratificata in Italia con la legge 3 agosto 2009 n. 116 e la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’ Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione ¹ di Strasburgo), ratificata in Italia con legge 28 giugno 2012 n. 110, ma al tempo stesso, di

rispondere ai costanti monitoraggi e alle continue raccomandazioni degli organi di verifica internazionale (basti pensare al rapporto redatto dal Greco, istituito in seno al Consiglio d'Europa). Sulla scorta dell'adesione alla Convenzione di Merida è stata istituita la "CIVIT", poi ANAC, ad opera del D.L. N. 90/2014, cui si deve il merito di aver individuato un'unica Autorità competente a vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e sulle commesse pubbliche, dopo la soppressione dell'AVCP.

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, è stato quindi introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, articolato su due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

A livello "nazionale" vi è l'Autorità Nazionale Anticorruzione, presieduta da Raffaele Cantone con il compito di adottare un Piano Nazionale Anticorruzione, in grado di rappresentare un atto di indirizzo per tutti gli enti pubblici e assimilati, destinatari della normativa, a livello "locale", imponendo all'interno di ciascuna amministrazione pubblica o società in controllo pubblico, o soggetti assimilati, non solo la nomina di un responsabile della prevenzione della corruzione, ma soprattutto l'impegno e il supporto da parte degli organi di indirizzo politico, dirigenti, referenti, OdV, dipendenti nella predisposizione del **PTPC** e nell'attuazione concreta delle misure di prevenzione all'interno di ciascun ente.

In tale contesto giova, inoltre, infatti, collocare la legge 7 agosto 2015 n. 124, contenente "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", con cui il legislatore delegante ha invitato il Governo all'adozione di numerosi decreti legislativi, per la verità si tratta di 11 provvedimenti, concernenti svariati settori della P.A., (sul procedimento amministrativo, codice dell'amministrazione digitale, trasparenza, dirigenza pubblica, disciplina dei servizi pubblici locali ...), in modo da rendere concreta la riforma della P.A.

Tra questi provvedimenti figura il **d.lgs. n. 97/16** approvato in attuazione della delega contenuta nell'art 7 della L. n. 124/15, recante "*la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, correttivo alla L. n. 190/12 e al D.lgs. n. 33/13*".

Nel suo complesso, il precitato decreto legislativo si pone due obiettivi: da un lato, rafforzare la trasparenza amministrativa, favorendo forme diffuse di controllo da parte dei cittadini tramite un adeguamento della normativa a previsioni e standards internazionali, dall'altro, contrastare la corruzione nella pubblica amministrazione mediante misure più efficaci.

Nello spirito della Legge 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

Riguardo alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/16 al d.lgs. n. 33/13 balza subito agli occhi l'eliminazione del Programma Triennale sulla Trasparenza e l'Integrità, che diventa "sezione sulla trasparenza" destinata ad essere inclusa nel PTPCT e l'**abrogazione dell'art 11** recante l'**ambito soggettivo di applicazione del decreto sulla trasparenza e l'introduzione ad opera del d.lgs. n. 97/16 del nuovo art 2bis**, che oggi contiene una elencazione dettagliata gli enti tenuti all'attuazione delle regole sulla trasparenza

All'**art 41 del d.lgs. n. 97/16** si devono, invece, **una serie di modifiche alla L. n. 190/12** rese necessarie dalle novità introdotte dal d.l. n. 90/14, circa le competenze e le funzioni in materia di anticorruzione attribuite all'ANAC.

Al fine di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale, sempre **all'art 41 del d.lgs. n. 97/16** si deve l'introduzione del **c. 2 bis nell'art 1 della L. n. 190/12**, in base al quale, **il PNA** ha durata triennale e va aggiornato annualmente, **rappresenta un atto di indirizzo**, per le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche di cui **all'art 2 bis c. 2 del d.lgs. n. 33/13** ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione.

La disciplina fino ad oggi vigente era molto incentrata sul ruolo del RPC, mentre risultava del tutto assente la responsabilità per gli organi politici e sfumata quella dei dirigenti o responsabili di uffici e servizi.

La scelta di disciplinare nuovamente ruoli, compiti e responsabilità, in particolare, dell'organo di indirizzo, del RPC e dell'Organismo indipendente di valutazione è strettamente collegata ai rilievi fatti dall'ANAC già in sede di adozione della determinazione n. 12/15 in ordine al fatto che, ad avviso dell'Autorità, una delle cause della scarsa qualità dei PTPC fosse imputabile alla non chiara configurazione di compiti e responsabilità dei soggetti interni alla P.A. e quindi, sostanzialmente ad una mancata condivisione degli obiettivi di prevenzione della corruzione e ad un ridotto coinvolgimento dei componenti degli organi di indirizzo della politica.

Di qui, la previsione tra i compiti ricadenti in capo all'organo di indirizzo politico, della fissazione degli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza, legati al mandato politico al fine di agganciare la predisposizione del piano o di misure integrative in materia di anticorruzione ad un impegno assunto dall'alto nella lotta alla corruzione, come dimostra la modifica apportata dall'**art 41 del d.lgs. n. 97/16 all'art 1 c. 8, l. n. 190/12**

Già nel 2015, l'ANAC con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 aveva affrontato il problema dell'applicazione della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società ¹ ed enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni pubbliche nazionali o locali e

degli enti pubblici economici, in modo da orientarli nell'attuazione delle c.d. misure di prevenzione e delle regole sulla trasparenza. Una prima distinzione suggerita dalla linea guida n. 8/15 e confermata dalla recente linea guida n. 1134/17 è quella relativa **alle società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo**; distinzione non meramente formale, ma che determina in modo differenziato l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di società.

Se si guarda allo spirito della normativa che è quello di prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici, l'influenza che l'amministrazione esercita sulle società in controllo pubblico è più penetrante di quello che deriva dalla mera partecipazione ad essa tramite capitale pubblico, motivo per il quale, l'Autorità in tempi non sospetti aveva sottolineato come le società controllate sono esposte a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione del 2012 in relazione all'amministrazione controllante, ribadendo più volte, la necessità di adottare misure di prevenzione della corruzione integrative del modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. n. 231/01, se dotate già di un Modello, o, in caso contrario, ad adottare un piano che contenga le misure e le definisca in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

Tuttavia, le società pubbliche e le Pubbliche amministrazioni scontano una disciplina normativa non coincidente, poiché la legge 190/2012 ed il d.lgs. n.231/2001, sebbene finalizzate alla prevenzione dei reati all'interno delle proprie strutture organizzative, evidenziano profonde differenze.

Non a caso, in particolare :

a) per il D.lgs. n. 231/01 assumono rilevanza i reati-presupposto commessi nell'interesse o a vantaggio della Società, mentre per la L. 190/2012 assumono rilevanza anche i reati commessi in danno della stessa, allo scopo di tutelare, *tout court*, la corretta amministrazione e, quindi, anche l'immagine esterna della Società, dalla commissione di reati che si configurano quali sensori di una gestione amministrativa non ispirata ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità;

b) la L. 190/2012 persegue la finalità di prevenire, non solo l'intera gamma dei reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", *intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari (Determinazione 12/2015 dell'ANAC).*

Il concetto di “*corruzione*” da prendere a riferimento ha un’accezione ampia rispetto a quella che poteva essere presa in considerazione ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l’abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati. Il presente documento, dunque, è rivolto a contrastare e a reprimere non solo i comportamenti scorretti ovvero gli illeciti commessi a vantaggio dell’Ente, ma anche quelli posti in essere nell’interesse esclusivo dell’agente ovvero nell’interesse di altri soggetti, sia nel caso in cui abbiano avuto successo che nel caso in cui siano rimasti a livello di mero tentativo.

2. Contesto interno - Organizzazione e classificazione delle attività

Il Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, al pari di tutti gli Enti e le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma secondo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla L.R. 10/2008 deve garantire:

- l’esercizio imparziale delle Funzioni amministrative;
- il rigoroso rispetto del principio di separazione delle competenze di indirizzo e controllo riservate all’Assemblea e al Consiglio di Amministrazione e le attività di gestione demandate alla struttura Amministrativa e Tecnica.

Il Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra (Già Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione di Tortolì Arbatax), istituito D.P.R. 10.10.1962 n. 1610 - G.U. n. 303 del 28.11.1962 nel 1961, è ai sensi dell’art. 36 della legge 317/1991, ente pubblico economico.

La Legge Regionale n. 10 del 25 luglio 2008 ha attuato un primo riordino delle funzioni in materia di aree industriali, disponendo la trasformazione degli enti preesistenti, ai sensi dell’art. 31 del TUEL e successiva approvazione di un nuovo statuto e l’attivazione di tutti gli istituti giuridici previsti per i consorzi di enti locali, con spese di funzionamento a totale carico dei soci Consorziati. Ad oggi gli statuti non sono mai stati adottati e tutti i Consorzi Provinciali Sardi oggi operano in ossequio allo statuto (approvato dall’Assemblea Generale in data 14/09/2001) e alla L.R. 10/2008 laddove non incompatibile e comunque sempre secondo la natura di Ente Pubblico Economico.

Organi del Consorzio:

- l’Assemblea composta dai delegati del Comune di Tortolì, oltre il Presidente della Provincia o suo delegato e il rappresentante degli Imprenditori, nominato dalla Provincia all’interno di una terna designata dalla camera di commercio.
- Il Consiglio di Amministrazione che coincide con l’Assemblea;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Attualmente il Consorzio Ogliastro risente notevolmente, sia in termini economici che operativi del processo di riordino non interamente completato.

Le norme civilistiche che disciplinano l'Ente pubblico Economico continuano ad operare principalmente per gli aspetti patrimoniali, fiscali e per le attività non riconducibili allo svolgimento di servizi e appalti pubblici.

La natura pubblica prevale per ciò che attiene agli Organi di Governo dell'Ente e agli aspetti afferenti lo svolgimento di attività di servizio pubblico o di interesse pubblico.

In tale contesto risulta indispensabile ai fini di cui al presente piano la chiara individuazione dei soggetti competenti all'adozione degli atti. Occorre definire in maniera oggettiva e trasparente le competenze tra i vari soggetti facenti parte del Consorzio.

A seguito della legge n. 10/2008 appare evidente la separazione tra i compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione di natura programmatica e di controllo e quelli gestionali, attribuiti alla struttura tecnica e amm.va (art. 31 del TUEL e D.lgs 165/2001).

In tal senso L'Amministrazione Consortile ha emanato i seguenti atti:

- Deliberazione Commissariale n. 26/2012: nomina dei responsabili dei servizi, degli uffici a attribuzione della relativa posizione organizzativa;
- Deliberazione Commissariale n. 59/2012: approvazione regolamento di amministrazione e contabilità e riorganizzazione servizi e uffici;
- Deliberazione CDA n. 27/2016 di ratifica della delibera Commissariale n. 59/2012;
- Deliberazione CDA n. 79/2016 di approvazione nuovo organigramma.

Inoltre il suddetto orientamento organizzativo consente anche di superare i numerosi dubbi relativi a possibili aspetti di inconferibilità ed incompatibilità degli organismi consortili.

Il principio di separazione delle competenze prevale, in applicazione del presente piano anche laddove, regolamenti consortili risalenti attribuiscono compiti gestionali alla struttura di indirizzo e controllo del consorzio.

In calce al presente documento, si allega il prospetto riassuntivo dell'Organizzazione del Consorzio.

3. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione e relative responsabilità

I soggetti interessati dalle fasi di predisposizione, attuazione e monitoraggio del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla prevenzione della corruzione, mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano Nazionale Anticorruzione sono:

- Gli Organi di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione e Assemblea Generale)
- Il Responsabile della prevenzione;

- Il Direttore Generale, i Dirigenti, il Referente per la prevenzione;
- Il Collegio dei Revisori
- Tutti i dipendenti dell' amministrazione;
- I collaboratori a qualsiasi titolo dell' amministrazione

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e oggi anche della trasparenza, per i motivi esposti, è stato individuato nella persona di Michele Moi

Le sue funzioni sono declinate nell' art 1 c. 7 l. n. 190 /12. Nei confronti del Responsabile sono previste, nell'esercizio delle sue funzioni, le seguenti responsabilità. In caso di accertamento definitivo di un reato di corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 12, L. n. 190/2012, il RPCT risponde sia sul piano dirigenziale *ex art. 21, D.Lgs. 165/2001*, sia sul piano disciplinare (la sanzione non può essere inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi, dall'art. 1, comma 13, L. n. 190/2012), per danno erariale e all'immagine della PA, a meno che non provi: i) di aver efficacemente attuato, prima del reato, il Piano; ii) di aver rispettato le prescrizioni necessarie per la redazione del Piano ; iii) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. Inoltre, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. 165/2001, nonché per omesso controllo sul piano disciplinare, di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

Le posizioni organizzative e i responsabili di servizio, in qualità di referenti del RPCT provvedono, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'attività di mappatura dei processi che consenta la individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. La mappatura consiste nella individuazione del processo, delle sue fasi e responsabilità e deve essere svolta entro il **30 novembre di ciascun anno** trasmettendo al Responsabile della prevenzione la propria proposta avente ad oggetto la individuazione di nuovi processi e/o la conferma degli stessi. Questi nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio, concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. (comma 1-bis); provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio..

I Funzionari titolari di Posizione Organizzativa, inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della legge 190 del 2012, ogni sei mesi. La relazione è pubblicata per esteso nella Sezione Amministrazione trasparente /corruzione.
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

Rischiano di incorrere in responsabilità dirigenziale e disciplinare.

- **L' Ufficio procedimenti disciplinari (U. P.D.)** è tenuto a:

- svolgere i procedimenti disciplinari a seguito delle segnalazioni ricevute, coordinandosi con l' A.U.;
- contribuire all'aggiornamento del Codice Etico ai sensi del D.Lgs. n. 231 e della L. n. 190/2012 già adottato dalla Società;

NB:

Per quanto concerne lo svolgimento delle funzioni che l' art 1 c. 8 bis l. n. 190/12 attribuisce agli OIV nelle pubbliche amministrazioni, il Consorzio si riserva di nominare un Organismo indipendente a cui attribuire le funzioni svolte dall' OIV nelle pubbliche amministrazioni ex art 1 c. 8 bis l. n. 190/12.

- **Tutti i dipendenti** sono tenuti a:

- Osservare le misure previste nel presente Piano, che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo adottato dalla Società;
- segnalare eventuali situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro nonché casi personali di conflitto di interessi.

I dipendenti incorrono in responsabilità disciplinare legata alla violazione delle misure di prevenzione e al mancato rispetto del Codice Etico.

- **Tutti i soggetti esterni** che operano per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi del Consorzio, (collaboratori, consulenti, fornitori, etc.) sono tenuti a:

- osservare le misure contenute nel presente Piano, che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 dalla Società e le procedure aziendali volte a darvi attuazione;
- segnalare eventuali situazioni di illecito, in base a quanto previsto dal Regolamento ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 , compilando il modello ad esso allegato.

4. Contenuto e finalità del documento recante misure di prevenzione della corruzione alla luce della linea guida n. 1134/17

L'approccio metodologico che ha accompagnato la redazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2018- 2020 è stato totalmente stravolto in ragione della necessità di dare immediato impulso alle novità contenute nel d.lgs. n. 175/16 (Tusp) e nella linea guida ANAC n. 1134/17.

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal P.N.A., il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata dall' Ente.

Il Piano consta di tre parti:

1) **nella prima** vengono menzionate le parti "amministrative" del piano;

2) **nella seconda** compare il programma triennale della trasparenza, quale sezione del presente piano, unitamente alla griglia allegata al piano indicante i tempi e modi di pubblicazione. Il Piano, in collegamento con la Misura M01 del Piano ed in ottemperanza della Delibera n. 1310/2016 Anac reca i nominativi dei funzionari responsabili delle aree che devono garantire il flusso costante delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente ovvero segnalare eventuali disfunzioni al RPCT. L'omessa pubblicazione ovvero l'omessa segnalazione dà luogo a responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile, in violazione della Delibera de qua e dell'Allegato 1 par C3 del PNA 2013.

3) **nella terza** invece vengono mappati i procedimenti in essere nella macrostruttura aziendale,

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 , dal P.N.A. 2015 e 2016 ,dalle linee guida ANAC n. 1134/17, il Piano contiene una descrizione delle attività del Consorzio maggiormente esposte al rischio di corruzione, ed inoltre la previsione degli strumenti che l'ente intende adottare per la gestione di tale rischio. **Tale mappatura è contenuta in un allegato (allegato n. 3) ed è parte integrante del presente piano.**

Come si diceva in premessa, in via del tutto innovativa e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 comma 8 della L.190/2012, spetta alla competenza esclusiva dell'organo di indirizzo politico indicare quegli obiettivi strategici che nel triennio 2018- 2020 intende adottare, prevedendoli ovviamente già per l'anno in corso 2018.

A tal proposito, si stabiliscono i seguenti obiettivi strategici:

1) **Prevenzione della corruzione:** Disciplina della formazione in materia di anticorruzione, trasparenza ed appalti;

Implementazione su base annua del 20% delle attività di formazione in materia di anticorruzione ed appalti al fine di avviare un primo monitoraggio necessario alla rotazione

delle figure dirigenziali fungibili. L'obiettivo si realizza attraverso la redazione di un piano annuale /triennale della formazione, che non rientra nel budget ordinario, **trattandosi di formazione obbligatoria**, come previsto dalla Deliberazione della Corte dei Conti sez. Controllo Emilia Romagna n. 276/2013.

Rispetto dei principi di diritto comunitario nello svolgimento delle gare.

Riduzione su base annua del ricorso alle procedure delle proroghe, anche tecniche ovvero degli affidamenti diretti dei contratti nella misura del 20% su base annua.

2) Trasparenza:

Aumento della informatizzazione del portale

Incremento del processo di informatizzazione, nella misura del 20%, dei procedimenti a regime di ogni settore, anche nell'ottica dell'ultimazione delle attività connesse alla digitalizzazione.

E' fatto obbligo, pertanto, all' organo di indirizzo politico, vigilare sul rispetto e l' attuazione dei precitati obiettivi strategici attraverso un' attività di impulso delle attività del RPCT da una parte e dei capo area e posizioni organizzative dall' altra.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) è un documento programmatico che, previa individuazione delle attività dell'Ente nell'ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l'attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.

Da un punto di vista strettamente operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall' Ente pubblico.

Il presente piano fa riferimento al triennio 2018 - 2020.

5. La procedura di redazione del piano di prevenzione della corruzione

Per l'aggiornamento del Piano è stata seguita, una procedura aperta alla partecipazione di interlocutori interni ed esterni all'amministrazione.

All'uopo viene pubblicato un avviso di consultazione pubblica con il quale è data informazione della necessità da parte dell'Amministrazione di provvedere ad aggiornare il Piano triennale della prevenzione della corruzione – nel triennio 2018 / 2020 – e conseguentemente consentire a tutti i soggetti esterni di far pervenire le proprie osservazioni su indirizzi di posta istituzionali e su modelli per l'occasione predisposti.

In prima fase di redazione , si è proceduto all'inoltro ai Responsabili di settore / Capo area note

informativa volte a sensibilizzare loro spunti degni di nota necessari a consentire l'aggiornamento del piano.

In ottemperanza alle osservazioni formulate dall'ANAC, è stata posta attenzione, alla mappatura dei processi, alla individuazione di misure necessarie ad evitare il rischio di corruzione, alla indicazione dei dirigenti individuandone le responsabilità, nonché al raccordo del piano di prevenzione con quello della trasparenza.

Detto schema, che stravolge in toto il Piano di prevenzione del triennio 2017 – 2019 e lo sostituisce, viene quindi pubblicato nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni.

Non sono pervenute osservazioni

Quelle che perverranno, anche dopo la pubblicazione all'albo, verranno inserite in apposita sezione del P.T.P.C. e serviranno per gli aggiornamenti al Piano in prosieguo.

Dopo l'approvazione il P.T.P.C. viene adeguatamente diffuso mediante pubblicazione definitiva nel sito istituzionale dell'Ente (Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti /corruzione e in disposizioni generali / atti generali), inoltrato sulla posta elettronica del dipendente, la cui ricezione ne costituisce implicito motivo di conoscenza,

Con le medesime modalità verrà data diffusione degli aggiornamenti annuali del Piano.

6.La gestione del rischio

Più volte è stato detto che il PTPCT, in quanto documento programmatico, può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall'Ente.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2013, confermate dalla determinazione ANAC n. 12/15 e dal PNA 2016 che sul punto non sono ancora state innovate dall'Autorità , oltre ai principi e alle linee guida UNI ISO 37001 : 2016.

Tale processo comprende le seguenti fasi:

- a) mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- b) valutazione del rischio per ciascun processo;
- c) trattamento del rischio

a) LA MAPPATURA DEI PROCESSI

Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno dell'Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l'accezione ampia contemplata dalla normativa e dai P.N.A.

- Questa attività è stata effettuata nell'ambito di ciascuna struttura facente parte dell'assetto organizzativo dell'Ente, con la richiesta espressa inoltrata a tutti i Capo AREA/ P.O., concernente l'indicazione dei procedimenti, la mappatura del rischio, l'indicazione dei soggetti responsabili, analizzandone preliminarmente attribuzioni e procedimenti di competenza.

Ulteriori dati di interesse sono emersi anche da taluni atti dirigenziali di organizzazione oppure reperiti nel sito istituzionale all'interno delle sezioni dedicate ai diversi Settori/servizi.

In conformità a quanto previsto dalla Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e ribadito dal PNA 2016, la descrizione dei processi afferenti a ciascun ufficio/ settore / area, è stata effettuata partendo proprio dalle c.d. "aree di rischio generali/ obbligatorie indicate nell' art 1 c. 16 della L.190/2012 cui sono state aggiunte le aree di rischio c.d. specifiche (le quali si differenziano dalle generali, in quanto rispecchiano le caratteristiche organizzative e funzionali di ciascun Ente.

La descrizione dei processi afferenti a ciascun area o settore è riportata in unica griglia nella parte III del presente documento, insieme alla indicazione delle misure di prevenzione che la società intende attuare e dei soggetti responsabili della loro attuazione.

b) LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Per ciascun processo inserito nell'elenco di cui sopra è stata effettuata la valutazione del rischio, attività complessa suddivisa nei seguenti passaggi:

- identificazione
- analisi attraverso la spiegazione del procedimento
- ponderazione del rischio

L'identificazione del rischio

I potenziali rischi, intesi come comportamenti prevedibili che evidenzino una devianza dai canoni della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa per il conseguimento di vantaggi privati, sono stati identificati e descritti.

L'analisi del rischio

Per ogni rischio individuato sono stati stimati la probabilità che lo stesso si verifichi e, nel caso, il conseguente impatto per l'Amministrazione.

Pertanto, la probabilità di accadimento di ciascun rischio (= frequenza) è stata valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:

- i. discrezionalità
- ii. rilevanza esterna
- iii. complessità
- iv. valore economico
- v. frazionabilità
- vi. efficacia dei controlli

L'impatto è stato considerato sotto il profilo:

- vii. organizzativo
- viii. economico
- ix. reputazionale
- x. organizzativo, economico e sull'immagine

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 = nessuna probabilità	0 = nessun impatto
1 = improbabile	1 = marginale
2 = poco probabile	2 = minore
3 = probabile	3 = soglia
4 = molto probabile	4 = serio
5 = altamente probabile	5 = superiore

Infine, il valore numerico assegnato alla probabilità e quello attribuito all'impatto sono stati moltiplicati per determinare il livello complessivo di rischio connesso a ciascun processo analizzato (valore frequenza x valore impatto = livello complessivo di rischio).

Per effetto della formula di calcolo sopra indicata il rischio potrà presentare valori numerici compresi tra 0 e 25.

La ponderazione del rischio

L'analisi svolta ha permesso di classificare i rischi emersi in base al livello numerico assegnato. Conseguentemente gli stessi sono stati confrontati e soppesati (c.d. ponderazione del rischio) al fine di individuare quelli che richiedono di essere trattati con maggiore urgenza e incisività.

Per una questione di chiarezza espositiva e al fine di evidenziare graficamente gli esiti dell'attività di ponderazione nella relativa colonna delle tabelle di gestione del rischio, si è scelto di graduare i livelli di rischio emersi per ciascun processo, come indicato nel seguente prospetto:

VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO CON RELATIVO COLORE ASSOCIATO
0	NULLO
INTERVALLO DA 1 A 5	BASSO
INTERVALLO DA 6 A 10	MEDIO
INTERVALLO DA 11 A 20	ALTO
INTERVALLO DA 21 A 25	ALTISSIMO (CRITICO)

La graduazione del livello di rischio, riportata nella tabella che precede, è stata effettuata al fine di consentire un graduale adeguamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi rispetto alle misure di contrasto relative a ciascun procedimento.

c) IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

La fase di trattamento del rischio è il processo finalizzato a intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto.

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra:

- “*misure comuni e obbligatorie*” o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente);
- “*misure ulteriori*” ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da

ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C.

Il Consorzio, tuttavia, ha intenzione , al fine di responsabilizzare il personale dirigenziale che vi lavora e di assicurare il rispetto della normativa in materia di anticorruzione – trasparenza nei settori maggiormente a rischio, propone l'adozione di alcune misure , destinate a diventare obiettivi performance in capo ai responsabili di ciascun settore, di seguito riassunte :

- **Attivazione di un registro informatico** per le istanze di accesso entro il mese di giugno , misura di trasparenza ed obiettivo performance del Responsabile dell' ufficio “ Affari Generali, Relazioni con il pubblico, Staff tecnico pecialistico e supporto al RPCT”;
- **Adozione di una short list di cottimisti** entro il mese di luglio, misura di prevenzione della corruzione e obiettivo performance del Responsabile dell' ufficio “gare e contratti”;
- **Adozione di un piano di formazione su base annuale entro il mese di ottobre**, misura di prevenzione ed obiettivo performance del Responsabile dell' ufficio “ contabilità”
- **Costituzione di short list per il conferimento di incarichi legali esterni entro il mese di settembre**, misura di prevenzione ed obiettivo performance del Responsabile della prevenzione della corruzione, Responsabile ufficio legale della società
- **Adozione Regolamento sui lavori in economia**, a cura del responsabile dell' uffico “ Manutenzione e programmazione infissi – servizio prevenzione e protezione”, misura specifica di settore in materia di anticorruzione ed obiettivo performace,entro il mese di giugno.

Di seguito esplicate le misure di prevenzione della corruzione c.d. obbligatorie.

MISURA DI CONTRASTO	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
Adempimenti relativi alla trasparenza	M01
Codici di comportamento	M02
Informatizzazione processi	M03
Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	M04
Inconferibilità - incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali	M05
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (<i>pantouflage – revolving doors</i>)	M06
<i>Whistleblowing</i>	M07
Short list cottimisti	M08
Formazione	M09A (formazione base) M09B (formazione tecnica)
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	M10

7. Le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie

M1) Misura relativa alla Trasparenza

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, modificato dal d.lgs. n. 97/2016, si stabilisce che“*All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza*”.

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera n. 1310/2016, al fine di evitare di incorrere in sanzioni, vengono indicati nel presente PTPCT, in particolare nella sezione relativa alla “ trasparenza”, i nominativi dei soggetti Responsabili ed i loro uffici competenti ¹ a garantire il flusso di informazioni costante ai fini della attuazione della disciplina della

trasparenza.

Ogni responsabile è altresì nominato responsabile delle pubblicazioni per i servizi di propria competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'Allegato 1 – par. C3- del PNA 2013 e nella Delibera n. 1310 /2016. Al tempo stesso ognuno è delegato all'accesso civico, per atti del proprio settore. In caso di ritardo o inerzia, il cittadino può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo, in caso di istanza di accesso civico c.d. semplice, individuato con la presente nella persona di Enzo Comida il cui nominativo è indicato nella sezione “*Società Trasparente*”, flag “*Accesso civico*”

Di seguito pertanto sono recati tutti i nominativi dei Responsabili della Trasparenza, che verranno altresì menzionati nella Sezione dedicata della Trasparenza Amministrativa e segnatamente:

Di seguito si riportano i Dirigenti responsabili di ciascun Settore

Nel Consorzio non è presente alcun Dirigente.

Attualmente è cavante anche la carica del Direttore Generale.

Sono presenti n. 2 funzionari responsabili di area e precisamente:

- 1) MULAS CRISTINA: Responsabile Servizio Tecnico (protocollo@consorzioindustriale.it)
- 2) MOI MICHELE ANTONIO : Responsabile Servizio Amministrativo/Finanziario (protocollo@consorzioindustriale.it)

Normativa di riferimento:	D.lgs. n. 33/2013 art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30,32, 33 e 34, L. n. 190/2012 Capo V della L. n. 241/1990 Piano Nazionale Anticorruzione 2016 / 2017
Azioni da intraprendere:	Si rimanda alla sezione trasparenza , parte II del presente Piano. Il Responsabile per la trasparenza, verificherà l'attuazione degli adempimenti di trasparenza con cadenza semestrale
Soggetti responsabili:	Responsabile per la trasparenza Capo area e responsabili di servizio

Note:	misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano
-------	---

M02) Il Codice di comportamento

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa. L'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogni qualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. E' intenzione del Consorzio integrare il codice etico o di comportamento approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/'01, al fine di includere l'analisi di comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione entro e non oltre il mese di **luglio 2018**.

M03) Misura relativa alla informatizzazione dei processi

Come evidenziato dallo stesso PNA 2016, l'informatizzazione dei processi rappresenta una misura trasversale di prevenzione e contrasto particolarmente efficace dal momento che consente la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, evidenziandone ciascuna fase e le connesse responsabilità. L'informatizzazione dei processi è stata considerata, altresì, obiettivo strategico secondo le indicazioni dell'organo di indirizzo politico. Tale aspetto assume rilievo anche alla luce del nuovo Regolamento atteso dal Dipartimento della funzione pubblica e del Regolamento privacy europeo che entrerà in vigore il 1 giugno 2018.

M04) Misura relativa alla dichiarazione connessa al conflitto di interessi

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 e l'art 6 bis della l. n. 241/'90 prevedono l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" nonché quelle in cui si manifestino "*gravi ragioni di convenienza*" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto

Normativa di riferimento:	art. 1, comma 9, lett. e), legge n. 190/2012 – art 6 bis della l. n. 241/'90 e artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013 Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
Azioni da intraprendere:	<p>1. nel caso si verificano le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del conflitto da parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata al Dirigente del relativo settore, nel rispetto dell'art. 6 bis della L. 241/90 il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall'incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l'espletamento dell'attività.</p> <p>Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, lo stesso dovrà essere affidato dal Dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.</p> <p>Qualora il conflitto riguardi il Dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione.</p> <p>Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà comunicazione al Dirigente dell'ufficio committente l'incarico.</p> <p>2. Introduzione di una clausola di stile sul conflitto di interessi in tutte le delibere / determine</p>
Soggetti responsabili:	il Direttore Generale , Dirigenti di settore e tutti i dipendenti
Termine:	situazione da monitorare di volta in volta
Note:	misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

M05) Misura relativa alle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità

I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale (D.lgs. n. 39/13), intendendosi per **“inconferibilità”** la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi dirigenziali o di vertice amministrativo a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche

amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; per “**incompatibilità**” si intende l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Con delibera n. 833/2016 l’ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che il RPCT è tenuto ad aprire nei confronti dell’organo che ha conferito l’incarico, che rischia, previo accertamento del dolo o della colpa, **una sanzione inibitoria** pari al divieto di conferire per 3 mesi incarichi dello tipo di quello rispetto al quale è emersa, nonostante la dichiarazioni di insussistenza, una causa di inconferibilità. La contestazione va fatta anche a colui che ha reso la dichiarazione per verificarne la buona o mala fede.

In caso di mancate contestazioni, l’ANAC avoca a sé i poteri del RPCT e quest’ultimo è tenuto ad attenersi negli adempimenti a quanto indicato dall’ANAC, con il rischio di incorrere in contestazioni di carattere penale per non aver fatto le dovute contestazioni.

Nel caso particolare delle società pubbliche, per gli amministratori, come definiti dall’art 1 c. 2 lett. 1) le condizioni ostative al conferimento sono specificate dalle seguenti disposizioni del D.lgs. n. 39/13 : art 3 c. 1 , lett. d); art 7; invece, per i dirigenti si applica l’art 3 c. 1 lett. c); cui va aggiunta, in caso di società in controllo pubblico “indiretto” anche l’ipotesi contemplata dall’art 11 c. 11 del d.lgs. n. 175/16.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori, sono indicate negli artt. 9, 11 e 13 del d.lgs. n. 39/13; per i dirigenti trova applicazione l’art 12, relativo all’incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali. A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall’art 11 c. 8 del d.lgs. n. 175/2016, in base al quale, “ *Gli amministratori della società in controllo pubblico non possono essere dipendenti della amministrazione pubblica controllante o vigilante. Qualora siano dipendenti della controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al c. 6, hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza*”

Normativa di riferimento:	D.lgs. n. 39/2013 – Delibera ANAC n. 833/16 – Regolamento n. 328 del 29 marzo 2017, D.lgs. n. 175/16 (art 11) Linea guida n. 1134/17
Azioni da intraprendere:	Autocertificazione da parte dei Dirigenti di settore all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità' Dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di incompatibilità. Il RPCT cura l'acquisizione annuale delle autocertificazioni entro il 30 novembre 2018 . Adozione di una modulistica ad hoc
Soggetti responsabili:	Il RPCT
Termine:	annualmente e a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico
Note:	misura comune a tutti i livelli di rischio individuati dal presente Piano

M06) Attività successiva all cessazione del rapporto

L'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs n. 165/2001 prevede che: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all' art 53 c. 16 ter del d.lgs. n. 165/01, Il Consorzio ha intenzione di evitare l' assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi 3 anni di servizio , abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti del Consorzio stesso.

Tale misura trova attuazione immediata.

Normativa di riferimento:	art. 53, comma 16-ter, D.lgs n. 165/2001 Piano Nazionale Anticorruzione 2016 / linea guida ANAC n. 1134/17
Azioni da intraprendere:	Negli interpelli o varie forme di selezione del personale sarà inserita la condizione ostativa sopra richiamata. Negli atti di gara previsione dell' obbligo di autocertificazione, da parte degli aggiudicatari di non avere stipulato rapporti di collaborazione/lavoro dipendente con ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi nei loro confronti Analogo obbligo dovrà essere previsto dai Responsabili di settore, con apposita clausola da inserire nei contratti stipulati.
Soggetti responsabili:	Responsabili / Capo aree interessati dalle procedure di affidamento o di selezione del personale
Termine:	Immediata
Note:	necessità di svolgere una attività di vigilanza

M07) Misura relativa alla tutela del segnalatore anonimo

In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, il Consorzio procederà o alla attivazione di una mail che avrà come unico destinatario il RPCT o all' acquisto di un software come previsto dalla L. n. 179 entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

M08) Adozione di una short list di cottimisti

Nell' intento di proseguire nella strategia di contrasto alla corruzione , il Consorzio procederà sotto l' adozione del Patto di Integrità, alla adozione di una short list di cottimisti in linea con le previsioni contenute nel D.lgs. n. 50/16.

Normativa di riferimento:	articolo 1, comma 17 della legge 190/2012 Piano Nazionale Anticorruzione 2016
Azioni da intraprendere:	Adozione di una short list

Soggetti responsabili:	Servizio tecnico – responsabile operativo
Termine:	entro il mese di novembre 2018
Note	Misura specifica per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento a tutti i livelli di rischio.

M09) Formazione

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il P.T.P.C.

La formazione costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze, considerata come misura essenziale tanto dal PNA 2015 quanto dalla Deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 (PNA 2016).

L'Ente adotterà un piano di formazione su base annuale/ triennale, entro il termine di ottobre 2018 rivolto a tutti i dipendenti e sulle materie di rischio. Trattandosi di formazione obbligatoria non rientra nei limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 13, del Dl 78/2010 come confermato dalla giurisprudenza contabile della Corte Conti Emilia Romagna – Deliberazione n. 276/2013 (ex multis Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 106/2012).

Il presente piano individuerà i seguenti livelli di formazione :

- **Formazione base** (codice identificativo M09 A), destinata al personale che opera nelle aree individuate a rischio nel piano e finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell' etica e della legalità.
- **Formazione tecnica** (codice identificativo M09 B), destinata a Capo area, P.O., che operano nelle aree con processi classificati dal presente documento a rischio medio, alto, altissimo.

Normativa di riferimento:	Linea guida ANAC n. 1134/17 Piano Nazionale Anticorruzione 2016
Azioni da intraprendere:	Adozione di un piano di formazione annuale
Soggetti responsabili:	Responsabile ufficio _____ (indicare chi si occupa della formazione del personale)
Termine:	Ottobre 2018
Note:	misura specifica per il livello di rischio classificato dal presente Piano come “alto”

M10) Rotazione del personale addetto alle aree di rischio

La rotazione del personale dovrà avvenire secondo i seguenti criteri laddove la dotazione organica lo consenta:

- nell'ipotesi in cui ricorra il livello di rischio alto, per il personale che ricopre funzioni di Dirigente o Capo area ,P.O., nei settori/servizi interessati;
tenendo conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni da svolgere in modo da salvaguardare il buon andamento e la continuità della gestione amministrativa;
- **in maniera immediata**, nelle ipotesi di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p., ovvero di un provvedimento cautelare restrittivo di limitazione della libertà personale indicato nel Libro IV, Tit. I del Codice di procedura penale, ovvero di una sentenza all'esito di un procedimento penale speciale deflattivo di alcune fasi processuali indicati nell'alveo della Parte Seconda, Libro VI, Titolo I,II,III,IV,V del Codice di procedura penale, per le fattispecie di reato previsti nell'alveo del Libro II, Titolo II del codice penale rubricato “*Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione*”.

Normativa di riferimento:	articolo 1, commi 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/12 Linea guida ANAC n. 1134/17 Piano Nazionale Anticorruzione 2016, paragrafo 7.2
Azioni da intraprendere:	Rotazione ordinaria: Adozione di un atto organizzativo da parte dell'organo di indirizzo politico, ai fini dell'avvio della rotazione all'interno dell'Ente, previa verifica dei curricula e delle specifiche competenze ricoperte da ciascuna unità, al fine di verificare se sussistono le condizioni per dar seguito all'attuazione della misura; in caso contrario si procederà alla c.d. segregazione delle funzioni
Soggetti responsabili:	Il RPCT / I Dirigenti
Termine:	novembre 2018
Note:	misura specifica per il livello di rischio classificato dal presente Piano come "alto"

8 . Il monitoraggio

I Dirigenti/ Responsabili dei singoli settori dovranno provvedere a redigere entro il 30 novembre di ogni anno singoli Report al RPCT sullo stato di attuazione della disciplina anticorruzione.

Il RPCT svolge attività di monitoraggio e vigilanza anche attraverso il contenuto delle informazioni trasmesse da ciascun settore, in occasione dei report presentanti. I dati relativi alla reportistica presentata nell'anno ed entro e non oltre il 30 novembre, concorreranno alla redazione della relazione annuale del RPCT.

PARTE II

10.La nuova Trasparenza Amministrativa – novità normative e fissazione obiettivi strategici in materia di trasparenza

La riforma della normativa sulla trasparenza operata con il D.lgs. n. 97/2016, che ha modificato parte del D.lgs. n. 33/2013 e della L. 190/2012, mira ad introdurre in Italia un vero e proprio *Freedom of Information Act* (FOIA), in analogia a quanto fatto nei Paesi del Nord Europa ed anglosassoni, richiedendo un profondo ripensamento delle modalità operative e mettendo la trasparenza dell'operato della pubblica amministrazione al centro della propria attività.

L'elemento più rilevante della riforma, tale da indurre le amministrazioni a modificare organizzazione e comportamenti, consiste nel c.d. ampliamento per quanto concerne i casi di ricorso all'accesso civico, che diviene diritto di ogni cittadino di pretendere la pubblicazione nei siti istituzionali degli atti e delle informazioni da rendere obbligatoriamente pubblici e ottenere gratuitamente l'accesso a dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'art 2 bis, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (art 2 c. 1, d.lgs. n. 33/13). Ne deriva che, gli Enti pubblici, nei limiti indicati dall' art 2 bis, sono tenute ad attuare la disciplina sulla trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all'interno del proprio siti sia garantendo l' accesso civico “ semplice” e “ generalizzato” a dati, documenti detenuti dalla società e relativi all' organizzazione e all' attività svolte. A tal proposito, il Consorzio ha provveduto a dotarsi di **un Regolamento** , che consenta di distinguere le 3 tipologie di accesso di cui ad oggi può usufruire l' utente : accesso civico “ semplice”, “ generalizzato” e documentale ex l. n. 241/'90 e si impegna nell' adozione di un registro informatico delle istanze di accesso entro il 2018.

- **Ambito oggettivo di applicazione** - Mediante la sostituzione dell'art. 2, comma 1, è stato ridefinito ed ampliato l'ambito oggettivo del D.lgs. n. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso (cd. Accesso civico), da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati . In base a quanto previsto dall' art 1 c. 9, lett. f) della L. n. 190/12 e dall' art 7 bis c. 3 del d.lgs. n. 33/13, la società curerà anche la pubblicazione di dati ulteriori, espressione delle caratteristiche strutturali e funzionali della stessa.

- **Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10)** – E’stata prevista la soppressione dell’obbligo, per le P.A., di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (“PTTI”), demandando a ciascuna P.A. il compito di indicare, in un’apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (“PTPC”), i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12)** - Si amplia il novero dei dati di carattere normativo e amministrativo generale oggetto di pubblicazione obbligatoria ai documenti strategico gestionali e ai riferimenti normativi su organizzazione e attività , oltre ai codici di condotta codice etico dell’ Ente pubblico.
- **Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (art. 14)**

In linea di continuità con quanto previsto dalla determinazione n. 8/15, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo , sono tenuti a pubblicare i dati di cui al c. 1 , lettere da a) ad f). L’ obbligo afferisce tutti i componenti degli organi titolari di poteri di indirizzo generale con riferimento all’ organizzazione e all’ attività dell’Ente cui sono preposti e della quale definiscono obiettivi e programmi da attuare, verificando la rispondenza dei risultati dell’ attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Il riferimento è al consiglio di amministrazione o ad altro organo con funzioni equivalenti. Quanto alla dirigenza, occorre distinguere la posizione dei direttori generali richiamata dall’ art 12 della l. n. 441/1982 cui l’ art 14 rinvia dotati di poteri decisionali a cui compete l’ adozione di atti di gestione, da quella della c.d. dirigenza ordinaria che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione, affidati, invece, all’ organo di indirizzo o alla direzione generale. Per tali motivi, ai primi si considerano applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all’ art 14 c. 1, lett. da a) ad f), mentre, ai dirigenti ordinari, troveranno applicazione solo gli obblighi declinati al c. 1, lett. da a) ad e), risultando esclusa per questi ultimi la pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f). Riguardo ai compensi dei dirigenti, gli Enti sono tenuti a pubblicare per ciascun soggetto titolare di incarico il relativo compenso.

- **Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate (art. 15 bis)** – Sussiste l’obbligo, per le società a controllo pubblico ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e loro controllate, di pubblicare, entro 30 giorni dal conferimento, i dati relativi agli incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari. La pubblicazione di tali informazioni è condizione di efficacia per il pagamento, ed in caso di omessa o parziale pubblicazione sono soggetti al pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta sia il soggetto responsabile della mancata pubblicazione che il soggetto che ha effettuato il pagamento. In particolare, vanno pubblicati : oggetto della prestazione, ragione dell’incarico, durata dell’ incarico, compenso, curriculum vitae e procedura di selezione utilizzata per la scelta del contraente.

- **Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati (art. 32)** - Si estende ai gestori di pubblici servizi l’obbligo di pubblicazione della carta dei servizi o del documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

- **Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)** - E’ stato sancito l’obbligo per le P.A. e le stazioni appaltanti di pubblicare:
 - a) i dati di cui all’art. 1, comma 32 della L. 190/2012. Tale obbligo può intendersi assolto mediante l’invio di tali dati alla banca dati delle P.A. ex art. 2 del D.lgs. n. 229/2011, relativamente alla parte “lavori”;
 - b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016.

La norma non contiene un’indicazione puntuale di atti ma rinvia genericamente agli “atti” del nuovo Codice, imponendo alle stazioni appaltanti un’attività complessa di enucleazione delle diverse tipologie di atti da pubblicare, con possibili difformità di comportamento.

- **Responsabile per la trasparenza (art. 43)** - In conseguenza della soppressione dell’obbligo di redazione del PTTI, viene modificato anche l’art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, che individua i compiti del responsabile per la trasparenza. Si estende inoltre ai dirigenti responsabili della P.A. il compito di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico.

- **Sanzioni per violazioni degli obblighi di pubblicazione.** In ordine alle sanzioni, la linea guida ANAC n. 1134/17 ha chiarito che :
 - a) L’ omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del PTPCT e, pertanto, sanzionata ex art 19 c. 5 del d.l. n.

90/14;

- b) La mancata pubblicazione di dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo, da luogo a responsabilità disciplinare o dirigenziale. Tali responsabilità dovranno essere attivate nelle forme stabilite con atto statutario o regolamento interno;
- c) La mancata pubblicazione di dati, documenti e informazioni di cui all' art 47 del d.lgs. n. 33/13 è sanzionata dall' Autorità. Per gli aspetti procedurali si rinvia al “ Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell' art 47 del d.lgs. n. 33/13, come modificato dal d.lgs. n. 97/16 , adottato dall' Autorità in data 16/11/2016.

A tali previsioni, vanno aggiunte quelle contenute nel D.lgs. n. 175/16 “ **Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**”. Il decreto parte dal considerare che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell' uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti ed introduce all' art 19 specifici obblighi di pubblicazione di seguito riassunti, per i quali, in caso di violazione, estende l' applicazione di specifiche sanzioni contenute, in particolare negli artt 22 c.4, 46, 47 c. 2 del d.lgs. n. 33/13:

- a) I provvedimenti con cui le società in controllo pubblico stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale;
- b) I provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, incluse quelle del personale;
- c) I provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

Le sanzioni, giova precisarlo, consistono:

- Nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte dell' amministrazione controllante (art 22 c. 4, d.lgs. n. 33/13);
- Nell' irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione, (art 47 c. 2);
- Nell' attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale responsabilità per danno all' immagine e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili (art 46).

ART. 11 I Responsabili della trasmissione, comunicazione e pubblicazione dati, documenti ed informazioni

I soggetti che sono responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sono:

- a) Il responsabile per la trasparenza
- b) Il servizio CED
- c) I dirigenti / responsabili dei settori

Ciascun Dirigente o Responsabile di settore è tenuto, per il settore di propria competenza, a trasmettere al soggetto Responsabile della pubblicazione (Ufficio CED) nei tempi e nelle modalità richieste dalle vigenti disposizioni, i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare nella Sezione “*Società Trasparente*”.

Sulla pubblicazione dei dati il RTTI opererà una verifica a controllo a campione semestrale, al fine di consentire una più agevole disamina della situazione all'interno dell'Ente.

Ciascun dirigente curerà, inoltre, l'aggiornamento di quanto già pubblicato.

Di seguito si riportano i Dirigenti responsabili di ciascun Settore:

(inserire dati : Ufficio – nominativi dei responsabili- recapiti telefonici- mail- pec).

ART.12 Obblighi di pubblicazione – rinvio alla griglia sulla società trasparente

Quanto agli obblighi di pubblicazione, in questa sede si ribadisce che ciascun Dirigente/Responsabile è chiamato ad operare le pubblicazioni di propria ed esclusiva competenza e responsabilità nel rispetto delle prescrizioni contenute nella delibera n. 1134/17 e dell' allegato alla citata delibera ANAC relativo agli obblighi di pubblicazione imposti alle società pubbliche.

ART.13 Misure Organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi – il successivo monitoraggio e la vigilanza sugli obblighi di pubblicità

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al soggetto responsabile della pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica.

La pubblicazione avviene solitamente entro 5 giorni lavorativi.

Spetta al Responsabile della trasparenza, il compito di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza di un dirigente/ responsabile di settore, il RPCT inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all' Organismo di Vigilanza, all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e nei casi più gravi all'ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e S, d.lgs. n. 33/2013).

ART. 14 Misure per garantire la efficacia dell' istituto dell' accesso civico

Con l' accesso civico è stata riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-utente . L' attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all' istante. L' amministrazione era tenuta a rispondere entro 30 giorni e a procedere alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto, con evidente beneficio non solo per il richiedente , ma anche per l' intera collettività.

In caso di ritardo o mancata risposta , il richiedente poteva e può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (ai sensi dell' art 2 comma 9 bis , l. n. 241/'90), il cui nominativo deve essere necessariamente indicato sul sito internet dell' ente.

Oggi, invece, a seguito della riforma ad opera dell' art 6 del precitato d.lgs. n. 97/16 e, in considerazione dell' obiettivo del c.d. FOIA, ovvero, quello di consentire l' accesso ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l' obbligo della pubblicazione, è consentito “ *a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione*”, (art 5 c. 2, d.lgs. n. 33/13).

Il primo elemento da cogliere è che l'accesso civico non ha più solo come presupposto l' inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è utilizzabile da chiunque senza motivazione sui dati e sui documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il Consiglio di Stato ha, al riguardo, parlato di trasparenza di tipo “ reattivo” alle istanze di conoscenza avanzate dagli interessati, che si aggiunge a una trasparenza di tipo “ proattivo” realizzata grazie alla pubblicazione sui siti istituzionali dei documenti, informazioni e dati indicati dalla legge.

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico c.d. generalizzato non richiede una situazione legittimante in capo all' istante e non richiede una motivazione oltre ad essere gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall' amministrazione per la 1 riproduzione su supporti materiali, (c.d. diritti di segreteria).

Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, l'istanza può essere trasmessa per via telematica e le istanze presentate per via telematica sono valide se :

- sottoscritte mediante firma digitale
- l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta di identità elettronica
- sono state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità
- trasmesse dall'istante mediante la propria PEC

Resta salva la possibilità di presentare l'istanza anche a mezzo posta , fax o direttamente presso i seguenti uffici :

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- all'ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione " Società Trasparente" del sito istituzionale
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al d.lgs. n. 33/13

NB:

la P.A. è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni.

Le risposte all'istanza di accesso civico di cui all'art 5 c. 2, saranno date al cittadino direttamente dal settore competente che detiene gli atti ; laddove la richiesta coinvolga più settori, il riscontro sarà dato da quello che detiene il provvedimento finale.

.

L'Ente si riserva di adottare anche un registro informatico sia per agevolare i cittadini nella consultazione di richieste di accesso già presentate, sia per accrescere l'efficacia organizzativa interna , al fine di gestire le richieste ed armonizzare le decisioni su richieste simili , come previsto dalla Circolare FOIA n. 2/ 2017.

ART. 15 Regole procedurali di responsabilizzazione

La sezione sulla trasparenza destinata a confluire nel PTPCT in sostituzione del Programma sulla trasparenza è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza.

Alla sua corretta attuazione concorrono, oltre al RPCT, tutti gli uffici dell'amministrazione e i relativi dirigenti e responsabili, in base alla loro esclusiva ed autonoma competenza gestionale. Per tali motivi, il PTPCT sarà messo a disposizione di tutti gli uffici in formato elettronico e pubblicato

sul sito istituzionale nella sezione "Società trasparente".

Ciascun Dirigente è tenuto, per il settore di propria competenza e nell'ambito della propria ed esclusiva competenza, a trasmettere al soggetto Responsabile della pubblicazione- Ufficio Albo pretorio e sito web istituzionale i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare nella Sezione "Società Trasparente".

Ciascun dirigente/responsabile curerà, inoltre , l'aggiornamento di quanto già pubblicato.

Come sopra specificato i Dirigenti sono responsabili dei contenuti dei dati/documenti trasmessi al soggetto responsabile della pubblicazione.

ART. 16 Entrata in vigore del PTPCT 2018- 2020

Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Società Trasparente /altri contenuti – corruzione e in disposizioni generali / atti generali.

Il piano verrà reso inoltre conoscibile a tutti i dipendenti attraverso le forme ritenute più consone dal Consorzio.